

- 2) Se si possa ritenere che, qualora tale autoveicolo sia stato soggetto ad una tassa analoga, ovvero alla tassa sull'inquinamento (con lo stesso contenuto concettuale e allo stesso scopo, ovvero per il rispetto dell'ambiente conformemente ai principi e agli obiettivi di cui all'art. 174 TCE e seguenti), in uno Stato membro, in occasione della prima immatricolazione in un altro Stato membro sia possibile istituire tale tassa sull'inquinamento con gli stessi obiettivi previsti dall'art. 174 TCE e seguenti del Trattato, anche se in precedenza era già stato soggetto a una tassa sull'inquinamento in un altro Stato membro.
- 3) Infine, qualora invece tale autoveicolo non sia stato soggetto in un altro Stato membro a una tassa sull'inquinamento (perché non esisteva questa tassa o per altri motivi), ma con l'immatricolazione successiva in un altro Stato membro, ad esempio in Romania dove si paga tale tassa, all'atto della prima immatricolazione sia soggetto alla tassa sull'inquinamento in tale Stato, se si possa ritenere, in siffatta ipotesi, che sono violati i principi dell'unione doganale e di una protezione interna indiretta prevista dagli artt. 23, 25 e 90.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 17 marzo 2010 — Greenstar-Kanzi Europe NV/1. Jean Hustin e 2. Jo Goossens

(Causa C-140/10)

(2010/C 161/27)

Lingua processuale: olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Greenstar-Kanzi Europe NV

Convenuti: Jean Hustin

Jo Goossens

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 94 del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994⁽¹⁾, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 873⁽²⁾, in combinato disposto con gli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1 e 3, 16, 27 e 104 del citato regolamento n. 2100/94, debba essere interpretato nel senso che il titolare o il licenziatario può avviare un'azione civile per violazione nei confronti di chiunque effettui atti riguardanti il materiale a quest'ultimo venduto o ceduto da un

licenziatario, allorché non siano state rispettate le limitazioni convenute nel contratto di licenza tra il licenziatario e il titolare della privativa comunitaria per il caso di vendita di detto materiale.

- 2) In caso di risposta affermativa, se ai fini della valutazione della violazione sia rilevante che colui che effettua i menzionati atti sia al corrente, o si ritiene debba essere al corrente, delle limitazioni contenute nel contratto di licenza di cui sopra.

⁽¹⁾ GU L 227, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 162, pag. 38.

Ricorso proposto il 16 marzo 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-141/10)

(2010/C 161/28)

Lingua processuale: olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuzschitz e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le misure necessarie a porre fine alla normativa secondo cui determinate prestazioni previdenziali non sono versate a cittadini di altri paesi dell'Unione europea, i quali esercitano la loro attività lavorativa presso piattaforme di perforazione nei Paesi Bassi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 13, n. 2, lett. a) e 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71⁽¹⁾ e degli artt. 45-48 TFUE;

— Condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Di recente il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto chiarimenti alla Commissione riguardo a cittadini portoghesi che prestano la loro attività lavorativa presso una piattaforma di perforazione continentale nei Paesi Bassi e risiedono in Portogallo, senza tuttavia godere delle medesime condizioni di lavoro e sicurezza sociale dei lavoratori residenti nei Paesi Bassi.

- 2) La Commissione, pertanto, ha indirizzato ai Paesi Bassi, conformemente alla procedura ex art. 226 CEE (attualmente art. 258 TFUE), una diffida ed un parere motivato, in cui espone come, a suo avviso, la normativa olandese sulla sicurezza sociale dovrebbe trovare applicazione anche rispetto a cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, i quali prestano la loro attività lavorativa presso piattaforme di perforazione, e che il rifiuto delle autorità olandesi di riconoscere a tali persone le corrispondenti prestazioni di sicurezza sociale è in contrasto con il titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, segnatamente con gli artt. 13, n. 2, lett. a) e 3, n. 1, nonché con gli artt. 39-42 CE, divenuto artt. 45-48 TFUE.
- 3) Ad oggi non risulta che i Paesi Bassi abbiano adottato le misure necessarie a porre fine alla normativa nazionale secondo cui determinate prestazioni di sicurezza sociale non sono versate a cittadini di altri paesi dell'Unione europea, i quali esercitano la loro attività lavorativa presso piattaforme di perforazione nei Paesi Bassi.
- 4) Sulla base di quanto esposto la Commissione deve concludere che i Paesi Bassi, rifiutando di versare determinate prestazioni di sicurezza sociale a cittadini di altri paesi dell'Unione europea, i quali esercitano la loro attività lavorativa presso piattaforme di perforazione nei Paesi Bassi, sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti ai sensi degli artt. 13, n. 2, lett. a) e 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli artt. 45-48 TFUE.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Beroep te Brussel (Belgio) il 29 marzo 2010 — NV Express Line/Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

(Causa C-148/10)

(2010/C 161/29)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: NV Express Line

Convenuto: Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni della direttiva 14 dicembre 1997 (¹), 97/67/CE, come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (²), concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, e segnatamente, ma senza limitarsi ad esso, il suo art. 19, alla luce delle modifiche introdotte dalla direttiva 2008/6/CE (³) e che devono essere recepite in diritto nazionale al più tardi il 31 dicembre 2010, debbano essere interpretate nel senso che agli Stati membri non è consentito imporre in modo vincolante un regime di reclami esterni ai fornitori di servizi postali non universali, in quanto:
- i) sotto il profilo delle procedure di reclamo applicabili a tutela degli utenti di servizi postali la direttiva persegue un'armonizzazione totale; o
- ii) siffatto obbligo è stato imposto dalla direttiva 2002/39/CE soltanto al fornitore del servizio universale e dalla direttiva 2008/6/CE a tutti i fornitori di servizi universali, mentre, in forza della formulazione dell'art. 19, n. 1, secondo comma, della direttiva 2008/6/CE, gli Stati membri potrebbero soltanto incoraggiare, ma non imporre, lo sviluppo di sistemi extragiudiziali indipendenti per la soluzione delle controversie fra fornitori di servizi postali diversi dal servizio universale e utenti.

- 2) Se la prima questione va risolta nel senso che la direttiva sui servizi postali di per sé non osta a che gli Stati membri assoggettino i fornitori di servizi postali non universali ad un regime di ricorsi esterni, come quello previsto dall'art. 19, n. 2, primo comma, per i fornitori di servizi postali universali, se i principi della libera circolazione dei servizi (artt.49 e segg. CE, nuovi artt. 56 e segg. TFUE) debbano essere intesi nel senso che le restrizioni alla libera circolazione dei servizi, introdotte da uno Stato membro in forza di motivi imperativi di interesse generale relativi alla tutela dei consumatori, per cui i fornitori di servizi postali non universali vengono assoggettati in modo vincolante ad un regime di ricorsi esterni, quale quello previsto dall'art. 19, n. 2, primo comma, per i fornitori di servizi postali universali, sono compatibili con il TFUE, anche se nell'applicazione del relativo regime di ricorsi non si fa alcuna distinzione a